



Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Berna, 23 aprile 2012

BCGE: il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso di Ginevra

A-7111/2010: sentenza del Tribunale amministrativo federale nella causa Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra contro Dipartimento federale delle finanze (DFF) concernente la responsabilità della Confederazione per la mancata vigilanza della Commissione federale delle banche (CFB) nell'ambito dell'affare della Banca cantonale di Ginevra (BCGE).

Con sentenza del 11 aprile 2012 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato una decisione del DFF del 26 agosto 2010 in cui il Dipartimento rifiuta di risarcire il Cantone di Ginevra per gli importi sborsati (oltre 2,5 miliardi di franchi) nell'ambito del risanamento della BCGE nel 2000. Il TAF conferma che le norme federali in materia di vigilanza bancaria non hanno lo scopo di proteggere i Cantoni garanti degli impegni della loro banca, ma soltanto i depositanti.

Nel 2000 il Cantone di Ginevra ha dovuto attingere alle finanze cantonali per procedere a un risanamento urgente della banca. Il 21 febbraio 2002 lo Stato di Ginevra ha presentato al DFF una domanda di risarcimento contro la Confederazione in cui rimprovera alla Commissione federale delle banche (CFB, oggi FINMA) di non aver adempiuto i suoi doveri di vigilanza. Questa procedura, sospesa per più di sette anni, è stata riaperta dal DFF nel 2009 su ingiunzione del Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza del TAF A-1005/2008 del 13 luglio 2009 pubblicato nelle DTAF 2009/42). Per motivi di economia procedurale, il DFF aveva tuttavia deciso di limitare l'esame della domanda a un solo punto, determinante per un eventuale risarcimento, ossia valutare se le norme di vigilanza figuranti nella legge sulle banche erano destinate a proteggere il Cantone di Ginevra.

Nella sua sentenza il TAF ricorda che le norme federali in materia di vigilanza bancaria hanno principalmente lo scopo di proteggere i depositanti contro il rischio di perdere tutta o una parte dei loro averi in caso di insolvenza della loro banca (e accessoriamente di provvedere alla stabilità della piazza finanziaria svizzera). Queste norme non mirano invece né a proteggere le banche stesse contro i propri organi – che, per ipotesi, la CFB avrebbe omesso di sanzionare – né a proteggere i Cantoni, garanti degli impegni delle loro banche, contro il rischio di dover un giorno risanarle. Anche se non sono «organi» nel vero senso della parola, i Cantoni intrattengono per definizione con le «loro» banche rapporti più o meno stretti che permettono loro segnatamente di esercitare un'influenza sull'andamento degli affari della banca. I semplici clienti non hanno questa possibilità.

La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e da giugno 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e di una segreteria generale. Con 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale in Svizzera .

Per ulteriori informazioni

Caroline Bissegger, sostituto capo del Segretariato presidenziale, Schwarztorstrasse 59, Casella postale, 3000 Berna, Tel. 058 705 29 93, caroline.bissegger@bvger.admin.ch.